



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## Provincia di CATANZARO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 117

del 05/05/2017

**Oggetto:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed eventuale individuazione delle partecipazioni da alienare.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Maggio dalle ore 09:00 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta Pubblica Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza *FRANCESCO DE SARRO* nella sua qualità di *Presidente*.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale *AVV. CINZIA SANDULLI*.

All'adozione del presente atto risultano essere presenti i seguenti Consiglieri in carica assegnati al Comune:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
DE SARRO FRANCESCO	Presidente	SI
PALADINO GIUSEPPE	Vice Presidente	SI
MASCARO PAOLO	Consigliere	SI
GIANTURCO GENNARO DOMENICO	Consigliere	SI
CARUSO TITINA	Consigliere	SI
DE BIASE SALVATORE	Consigliere	NO
PARADISO TRANQUILLO	Consigliere	NO
MURACA LUIGI CL. 1968	Consigliere	NO
ZAFFINA PEPPINO	Consigliere	SI
TROPEA MARIOLINA	Consigliere	SI
MASTROIANNI NICOLA	Consigliere	SI
RUBERTO FRANCESCO	Consigliere	SI
MURACA LUIGI CL. 1964	Consigliere	SI
GRANDINETTI MARIA	Consigliere	SI
RASO MARIALUCIA	Consigliere	SI
RASO GIUSEPPINA	Consigliere	SI
VILLELLA AQUILA	Consigliere	SI
COSTANTINO ENRICO	Consigliere	SI
DI SPENA PASQUALE	Consigliere	SI
NICOTERA GIANCARLO	Consigliere	SI
PICCIONI ROSARIO	Consigliere	NO
CHIRUMBOLO ARMANDO	Consigliere	NO
MASTROIANNI DAVIDE	Consigliere	SI
ISABELLA ALESSANDRO	Consigliere	SI
CRISTIANO MASSIMO	Consigliere	NO

**Totale Presenti n. 19**

**Totale Assenti n. 6**

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

## Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione n. 154 del 05/04/2017 di seguito riportata:

**Vista** la proposta di deliberazione n. 154 del 5 aprile 2017 di seguito riportata:

**Richiamato** l'art. 42 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 30 marzo 2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed eventuale individuazione delle partecipazioni da alienare. Proposta al Consiglio Comunale.”, presentata per l'approvazione di questo Organo ai sensi dell' art.27, comma 1, dello Statuto Comunale;

**Attesa** la propria competenza, attribuita dall'articolo 42 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

**Considerato** che sulla presente proposta si è espressa la competente Commissione Consiliare in data 27.04.2017 rendendo parere favorevole secondo quanto voluto dallo Statuto e dall'art. 8, commi 19 e 20, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

**Udito** l'intervento di presentazione della proposta reso dal Sindaco;

**Richiamate** le previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**Considerato** che ai sensi delle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Dato atto:**

- che il Comune di Lamezia Terme, alla luce delle previsioni sopra richiamate, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, lett. a), b), c), d) e) del T.U.S.P.;

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 questo Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- l'art. 26, comma 7 T.U.S.P. stabilisce che sono salvaguardate le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Atteso** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**Visti e richiamati** gli esiti dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai competenti servizi ed uffici dell'Ente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare e che l'alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Verificato** che – non sussistendone le motivazioni, per come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica allegata – non occorre provvedere all'alienazione di alcuna partecipazione;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**Visti:**

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 50 e 48;

- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (D.U.P.) , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 30 novembre 2016;

- lo Statuto Comunale;

**Ritenuto** che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare corso alle disposizioni normative dettate dal D. Lgs. n. 175/2016;

**Dato atto** che sono stati richiesti ed acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai competenti dirigenti dell'Ente, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto e acquisito** il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. 61 dell'11.04.2017, prot. n. 27272 di pari data, depositato in atti;

**Tenuto conto** del dibattito consiliare per come si evince del verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

**Dato atto che**, alle ore 10,52 entra in aula il Cons. Gianturco;

**Atteso l'esito** della votazione sulla presente, avvenuta per appello nominale che, di seguito, si riporta:

Consiglieri presenti n. 19

Consiglieri assenti n. 6 (De Bisase - Paradiso - Muraca L. cl.1968 - Piccioni - Chirumbolo - Cristiano)

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. //

Astenuti n. 6 (Gianturco - Zaffina - Tropea - Mastroianni N. - Villella - Mastroianni D.)

## DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

- di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Lamezia Terme alla data del 23 settembre 2016, accertandole per come dettagliatamente descritto nella relazione allegata

- alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che non occorre procedere all'alienazione di nessuna delle partecipazioni detenute da questo Ente, né di dover individuare partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione;
  3. **di demandare** al Dirigente del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo l'adozione degli atti che conseguono al presente atto deliberativo, tra i quali la trasmissione della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
  4. **di stabilire** che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  5. **di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

e, su proposta del Cons. Nicotera, con successiva votazione il cui esito, di seguito, si riporta:

Consiglieri presenti n. 19

Consiglieri assenti n. 6 (De Bisase - Paradiso - Muraca L. cl.1968 - Piccioni - Chirumbolo - Cristiano)

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. //

Astenuti n. 6 (Gianturco - Zaffina - Tropea - Mastroianni N. - Villella - Mastroianni D.)

## **Delibera**

di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Lamezia Terme, lì 05/04/2017

**Il Dirigente del Settore**  
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

Lamezia Terme, lì 05/04/2017

**Il Dirigente del Settore**  
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO